NOVITA' E AGGIORNAMENTI CONTABILI

dott.ssa Roberta Provasi
dottore commercialista in Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Programma

DATEV KOINOS

- **OIC. In consultazione la bozza su modifiche ai principi contabili nazionali (Documento del 1 agosto 2018)**

1)Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018 C.1.1; C.1.2)

-Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni

-la contabilizzazione delle operazioni di leasing ai sensi del postulato della rappresentazione sostanziale

-Il recepimento del postulato della rilevanza e i suoi effetti sul criterio del costo ammortizzato

2)Crisi d'impresa e insolvenza nella prospettiva della continuità aziendale (D.4.7)

3)La comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario per le imprese minori (C.11.4)

4)Prime considerazioni ed effetti della digitalizzazione dei servizi contabili (C.10.1)

OIC. In consultazione la bozza su modifiche ai principi contabili nazionali (Documento del 1 agosto 2018)

Il 1 agosto 2018 la Fondazione OIC ha posto in consultazione (in scadenza 1 ottobre) alcuni emendamenti.
Le modifiche riguardano:

OIC 7 – Certificati verdi;
OIC 28 – Patrimonio netto;
OIC 32 – Strumenti finanziari derivati.

OIC. In consultazione la bozza su modifiche ai principi contabili nazionali (Documento del 1 agosto 2018) (segue)

OIC 7 – Certificati verdi
Proposta di abrogazione perché normativa cessata nel 2018

OIC 28 – Patrimonio netto relativamente agli Warrant

Poichè non prevede contratti derivati aventi ad oggetto azioni e gli OIC non forniscono indicazioni in merito alla valutazione al fair value dei warrant emessi**.**

Secondo l'OIC, l'informativa sul fair value dei warrant emessi è utile per gli investitori per conoscere il futuro esercizio di warrant. Per questo emendamento prevede introduzione di **un paragrafo - 41.A** – per il quale "**la nota integrativa include l'informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, al momento dell'emissione, l'effetto diluitivo non è prevedibile".**

OIC. In consultazione la bozza su modifiche ai principi contabili nazionali (Documento del 1 agosto 2018) (segue)

OIC 32 – Strumenti Finanziari Derivati
Richiesta di emendare la contabilizzazione della perdita relativa alla copertura di flussi finanziari.

Richiesta di modificare I **paragrafi 87.c e 114.c** che stabiliscono, con riferimento ai derivati di copertura di flussi finanziari, che il rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari deve avvenire, se negativa, "se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o più esercizio futuri". **Non essendo chiara quale fattispecie ci si riferisce.**

L'OIC chiarisce che si tratta di casi in cui l'operazione di copertura determina, nel suo complesso, una perdita per la società.
La soluzione proposta è di modificare i paragrafi citati, assimilando la fattispecie ad un contratto oneroso, **variando la voce di conto economico su cui imputare il rilascio della (parte) di riserva non più recuperabile, dalla voce D.19.d) - svalutazione strumenti finanziari derivati - a B.13) - altri accantonamenti.**

	Postulati – OIC 11 del 30 maggio 2005	OIC 11/2018
1	Utilità dei bilanci per i destinatari e completezza dell'informazione	
2	Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali	**RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE**
3	Comprensibilità (chiarezza)	
4	Neutralità (imparzialità)	**NEUTRALITA'**
5	Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore	
6	Prudenza	**PRUDENZA**
7	Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale	
8	comparabilità	**COMPARABILITA'**
9	omogeneità	
10	Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione	**COSTANZA NEI CRITERI DI RILEVAZIONE**
11	competenza	**COMPETENZA**
12	Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio	**RILEVANZA**
13	Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento	
14	Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili	
15	Funzione informativa e completezza della Nota Integrativa e delle altre informazioni necessarie	
16	Verificabilità dell'informazione	
		PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni (già applicato ai bilanci al 31/12/2017)

OIC richiama art. 2423 c.c. bis, comma 1, n. 1, del codice civile che prevede che *"la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito»*

OIC statuisce che «una società è in funzionamento finchè non intervengono le cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del c.c. A tal fine gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa

Le disposizioni dell'OIC 11 sono allineate a quelle previste dall'OIC 5-Bilanci in liquidazione-

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni (segue)

La nuova versione dell'OIC 11 presenta la rilevante novità di prevedere specifiche **definizione e disposizione per il postulato della " prospettiva della continuità aziendale"** collocata nei paragrafi 21-24 che prevedono alcuni aspetti significativi riconducibili ai seguenti aspetti:

1. **La continuità è sinonimo di funzionalità aziendale**
2. **La valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a funzionare (valutazione prospettica-orizzonte temporale almeno 12 mesi dalla data del bilancio**
3. **La crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele**
4. **L'accertamento da parte degli amministratori di cause di scioglimento ai sensi artt. 2484 e 2485 c.c. comporta l'abbandono della continuità aziendale. (disposizioni prima contenute cap. 7 dell'OIC 5, ora sospese)**

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni (segue)

L'INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA A SUPPORTO DEL POSTULATO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

1) **Il Par. 22** 11: «nei casi in cui a seguito della valutazione prospettica, siano **identificate significative incertezze** in merito alla continuità dell'attività in **Nota Integrativa devono essere riportate tutte le informazioni relative ai fattori di rischio**, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, **nonché ai piani aziendali futuri per fronteggiare gli stessi rischi e incertezze**. In particolare andranno anche chiarite **le motivazioni che qualificano le incertezze come significative».**
2) **Al Par. 23 «**qualora la direzione attesta che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività ma **non sono ancora accertate le cause di scioglimento** il bilancio **deve essere redatto applicando di volta in volta i principi più rilevanti nel limitato orizzonte temporale residuo**. **La Nota dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.**

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni (segue)

L'INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA A SUPPORTO DEL POSTULATO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (segue)

Il principio riporta anche alcune situazioni per cui il mutato orizzonte temporale di riferimento può impattare sulla valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare l'attività e precisamente:

<u>OIC 16, Immobilizzazioni materiali e OIC 24, Immobilizzazioni Immateriali:</u> «la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni in funzione del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda»

<u>Oic 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali</u>: «la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni considerando che in alcune circostanze il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione, situazioni per cui il riferimento sarà al fair value»

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni (segue)

<u>OIC 31, Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto</u>:

Il riferimento ad un orizzonte temporale limitato può comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione dei benefici economici. In tal modo i costi attesi risulterebbero superiori ai benefici economici conseguibili.

<u>OIC 32, Strumenti Finanziari Derivati</u>:

La revisione della relazione di copertura in funzione del mutato orizzonte temporale di riferimento

<u>OIC 25, Imposte sul reddito</u>:

la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma

Ai sensi novellato art. 2423 bis, c.1, n.1-bis c.c. *« la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»*

La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è **l'analisi contrattuale** al fine di individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni nonché la segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti.

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma

ANALISI CONTRATTUALE

al fine di individuare diritti, obblighi e condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni (per rilevazione / cancellazione in bilancio)

per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e pertanto la segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti

Da un contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.

Viceversa da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.

OIC prevede specifici trattamenti nei pertinenti principi contabili (es. OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione).

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma

ALCUNI DI CASI CONCRETI DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOSTANZA ECONOMICA INDIVIDUATI NEI DIVERSI OIC

Oic 19 Debiti – Oic 15 Crediti

Nel caso dei debiti/crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato (…) utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

Oic 16 Immobilizzazioni materiali

Oic 13 Rimanenze (*disposizione analoga*)

… ***iscrizione iniziale immobilizzazione materiale …. (omissis)….se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici*** **" e che comunque "*nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali***

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

LEASING OPERATIVO

Tipologia che viene generalmente definita in via residuale rispetto al leasing finanziario, è caratterizzato per l'assenza dell'opzione finale di acquisto del bene ed è limitato alla cessione da parte del locatore dell'uso del bene per un periodo di tempo definito dietro pagamento di una serie di corrispettivi

LEASING FINANZIARIO

E' una tipologia di leasing che trasferisce tutti i rischi e i benefici inerenti all'attività oggetto di contratto al locatorio, conferendo a quest'ultimo la possibilità al termine del contratto di esercitare il diritto ad acquistare la proprietà del bene (c.d. opzione di "riscatto").

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma

LEASING OPERATIVO	LEASING FINANZIARIO
1) L'obiettivo è la disponibilità di beni strumentali con contratti strettamente legati al periodo di utilizzo 2) Di solito riguarda beni standardizzati o ad alta fungibilità (possono essere anche usati o ricondizionati) 3) La durata del contratto di solito copre solo una parte della vita economica del bene 4) Il contratto non prevede l'opzione finale dell'acquisto 5) Il canone periodico include sia la componente finanziaria e di utilizzo del bene sia quella relativa ai servizi accessori	1) L'obiettivo è il finanziamento degli investimenti; 2) Può avere ad oggetto tutti i beni strumentali ammortizzabili, anche fatti realizzare ad hoc. Di solito trattasi di beni nuovi (ad eccezione dei lease back circoscritti agli immobili) 3) La durata del contratto è di solito pari alla durata economica del bene 4) La possibilità di esercitare l'opzione d'acquisto è un requisito essenziale del contratto 5) La componente servizi è assente

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

Il Principio IFRS 16 è stato approvato dallo IASB il 13 gennaio 2016 dopo il periodo di consultazione iniziato nel 2006

31 ottobre 2017 omologato con il Regolamento UE 2017/1986

IFRS 16-LEASES

Il nuovo Principio sostituisce integralmente lo IAS 17, Leasing ed alcune specifiche interpretazioni in merito contenute in:

- **IFRIC 4, Determinare se un contratto contiene un leasing**
- **SIC 15, Leasing operativo-incentivi**
- **SIC 27. La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing**

ENTRATA IN VIGORE DELLO IFRS

Ai sensi dell'art. 2 Regolamento Europeo le nuove disposizioni vengono applicate, al più tardi, a partire dagli esercizi aventi inizio <u>il 1° gennaio 2019 o successivamente.</u>

E' consentita l'applicazione anticipata se è già stato adottato il principio contabile IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, la cui applicazione è obbligatoria a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2018 o successivamente.

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

In sede di prima applicazione, le società devono

1) valutare i costi e i benefici delle diverse modalità;

2) le scelte effettuate saranno oggetto di analisi da parte delle società di revisione che avranno anche il compito di analizzare il processo di identificazione dei contratti e la loro quotazione

3) Il Collegio Sindacale unitamente alla società di revisione dovrà stabilire se il sistema di controllo utilizzato sia adeguato ai fini della corretta applicazione dei nuovi principi.

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

LEASE → **Un contratto o parte di esso che conferisce il diritto d'uso di un bene per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo**

CONTRATTO → **Un accordo tra due o più parti che crea diritti ed obblighi**

PERIODO d'USO → **Il tempo totale per cui un bene è in uso al fine di soddisfare gli obblighi contrattuali con un cliente**

LEASE = **BENE IDENTIFICATO** + **DIRITTO D'USO PER UN PERIODO DI TEMPO**

IDENTIFIED ASSETS

RIGHT OF USE ROU (ROU)

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

BENE IDENTIFICATO

1) ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE IDENTIFICATO NEL CONTRATTO

2) IL BENE E' FISICAMENTE DISTINGUIBILE DA ALTRI BENI

3) IL FORNITORE NON HA SOSTANZIALI DIRITTI DI SOSTITUIRE IL BENE

Un fornitore ha la possibilità di cambiare il bene quando:

a) Può cambiare il bene senza che il cliente possa prevenirlo;

b) Avrà un beneficio economico nell'esercitare il suo diritto a cambiare il bene

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

DIRITTO D'USO (ROU)

1) IL CLIENTE HA IL DIRITTO AD OTTENERE I BENEFICI ECONOMICI DERIVANTI DALL'USO DEI BENI LUNGO TUTTO IL PERIODO DI UTILIZZO

2) IL CLIENTE HA IL DIRITTO DI STABILIRE COME E PER QUALE SCOPO VIENE UTILIZZATO IL BENE LUNGO TUTTO IL PERIODO DI UTILIZZO

3) IL CLIENTE HA IL DIRITTO DI UTILIZZARE IL BENE PER TUTTO IL PERIODO D'USO, SENZA CHE IL FORNITORE ABBIA IL DIRITTO DI CAMBIARE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

NOVITA' NUOVO STANDARD IFRS 16

LOCATARIO (LESSEE)

Unico modello di contabilizzazione per tutti i leasing (viene meno distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario)

I requisiti di informativa sono maggiormente aumentati

LOCATORE (LESSORS)

Invariate le disposizioni. Permane la differenza fra leasing operativo e leasing finanziario.

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

Rilevazione iniziale e valutazione

Diritto d'uso dell'asset (ROU) e passività finanziaria corrispondente al valore attuale dei canoni futuri

VALUTAZIONE SUCCESSIVA

DIRITTO D'USO ROU ASSET

Ammortamento del ROU sulla base dello IAS 16, o uso di un criterio di valutazione alternativo [fair value] (IAS 16 e IAS 40)

PASSIVITA' LEASE LIABILITY

Attualizzazione della passività utilizzando il discount rate definito all'inizio del contratto di leasing. Riduzione della passività al pagamento dei canoni.

Conto Economico

Interessi e ammortamenti sono separati

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

DATEV KOINOS

RILEVAZIONI INIZIALI PER IL LOCATARIO

Right-of use: asset, diritto di utilizzo da valutare al costo

Lease-liability: le passività del leasing

DIRITTO DI UTILIZZO	PASSIVITA' DEL LEASING
Valutazione iniziale della passività + pagamenti dovuti per leasing effettuati alla data di decorrenza del contratto - incentivi al leasing ricevuti + costi diretti iniziali (costi incrementali) + costi di smantellamento e rimozione dell'attività sottostante	Valore attuale dei pagamenti dovuti (lease payments) attualizzati usando il tasso d'interesse implicito nel contratto di leasing oppure, se questo non è determinabile, usando il tasso d'interesse del finanziamento marginale del locatario.

DETERMINAZIONE DEL ROU ASSET

RIGHT OF USE (ROU) ASSET

=

LEASE LIABILITY

+

PAGAMENTI DI CANONI ANTICIPATI

-

INCENTIVI RICEVUTI

+

COSTI INIZIALI DEL CONTRATTO
(costi per ottenere il contratto)

-

COSTI DI RIPRISTINO, RIMOZIONE o DEMOLIZIONE
(IAS 16-IAS 17)

(-) ammortamenti (-) perdite di valore (+/-)
Rivalutazioni passività

DETERMINAZIONE DEL LEASE LIABILITY

LEASE LIABILITY = **VALORE ATTUALE dei PAGAMENTI** / **TASSO DI SCONTO**

Tasso di interesse implicito del leasing	Tasso che eguaglia a) e b): a)valore attuale dei **pagamenti dovuti per leasing** + valore residuo non garantito; b)fair value dell'attività sottostante + costi diretti iniziali
Tasso di finanziamento marginale	Tasso pagato per un prestito, con durata e garanzie simili, necessario per ottenere un'attività di valore simile all'attività consistente nel diritto di utilizzo in un contesto economico simile

COMPONENTI PAGAMENTO DOVUTI PER LEASING (LEASE PAYMENTS)

LEASE PAYMENTS

COMPONENTE FISSA

COMPONENTE VARIABILE

IMPORTI DA PAGARE A GARANZIA PER IL VALORE RESIDUO

PREZZO PER OPZIONE DI ACQUISTO

PENALI PER CHUSURA ANTICIPATA

Esempi di determinazione ROU e contabilizzazione. Primo anno (1)

Esempio: In data 31/03/2018, la società Alfa stipula un contratto di leasing della durata di 24 mesi di un macchinario, il cui fair value è pari a 108.000,00 euro. Alla data di stipula, Alfa versa un maxicanone di 48.000,00 euro e si impegna a pagare n. 7 canoni trimestrali da 8.000,00 euro e un prezzo di riscatto di 6.000,00.

Il costo complessivo del leasing è pari a (48.000,00 + 7x8.000,00) euro, cioè 104.000,00 euro. La gestione dei canoni di competenza è:

anno	mesi	canoni a c/economico	canoni competenza	risconto iniziale	risconto finale
2018	9	72.000,00	39.000,00	0,00	33.000,00
2019	12	32.000,00	52.000,00	33.000,00	13.000,00
2020	3	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
totale	**24**	**104.000,00**	**104.000,00**		

Esempi di determinazione ROU e contabilizzazione. Primo anno (2)

DETERMINAZIONE DEL TASSO IMPLICITO DEL LEASING

Nell'esempio trattasi di tasso trimestrale

$$108.000,00 = 48.000,00 + \sum_{s=1}^{7} \frac{8.000,00}{(1+i)^s} + \frac{6.000,00}{(1+i)^8}$$

X = 0,753457%

Esempi di determinazione ROU e contabilizzazione. Primo anno (3)

PIANO D'AMMORTAMENTO FINANZIARIO

data	descrizione	rata	quota capitale	quota interessi	debito residuo
31/03/2018	maxicanone	48.000,00	48.000,00	0,00	60.000,00
30/06/2018	rata	8.000,00	7.547,93	452,07	52.452,07
30/09/2018	rata	8.000,00	7.604,80	395,20	44.847,28
31/12/2018	rata	8.000,00	7.662,10	337,90	37.185,18
31/03/2019	rata	8.000,00	7.719,83	280,17	29.465,36
30/06/2019	rata	8.000,00	7.777,99	222,01	21.687,37
30/09/2019	rata	8.000,00	7.836,60	163,40	13.850,77
31/12/2019	rata	8.000,00	7.895,64	104,36	5.955,13
31/03/2020	riscatto	6.000,00	5.955,13	44,87	0,00

Supponendo che il macchinario abbia una vita utile di 10 anni, la quota di ammortamento per l'anno 2018 sarà pari a (108.000,00 / 10 * 9/12) euro, cioè 8.100,00 euro.

Esempi di determinazione ROU e contabilizzazione. Primo anno (4)

Alla data di stipula del contratto di leasing, le scritture contabili saranno le seguenti:

Conto	Descrizione	Dare	Avere
DIRITTO DI UTILIZZO	Stipula contratto leasing	108.000,00	
PASSIVITA' PER LEASING	Stipula contratto leasing		108.000,00

Al pagamento del maxicanone, la passività verrà ridotta per 48.000,00 euro tramite la seguente scrittura contabile.

Conto	Descrizione	Dare	Avere
PASSIVITA' PER LEASING	Pagamento maxicanone	48.000,00	
BANCA C/C	Pagamento maxicanone		48.000,00

Al 01/04/2018 il suo valore della passività corrisponderà al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing non ancora versati, cioè 60.000,00 euro

Valutazioni e Rilevazioni successive (1)

le scritture contabili connesse al pagamento della prima rata saranno le seguenti:

Conto	Descrizione	Dare	Avere
PASSIVITA' PER LEASING	Pagamento rata	8.000,00	
BANCA C/C	Pagamento rata		8.000,00

Conto	Descrizione	Dare	Avere
INTERESSI PASSIVI PER LEASING	Rilevazione interessi passivi su passività per leasing	452,07	
PASSIVITA' PER LEASING	Rilevazione interessi passivi su passività per leasing		452,07

Il valore della passività sarà pertanto pari a (60.000,00 – 8.000,00 + 452,07) euro, cioè 52.452,07 euro.

Valutazioni e Rilevazioni successive (2)

Al termine dell'esercizio, sarà inoltre necessario stanziare l'ammortamento sul diritto d'uso del macchinario, come calcolato nel paragrafo precedente, supponendo di applicare il modello del costo. La scrittura contabile è la seguente:

Conto	Descrizione	Dare	Avere
AMM.TO DIRITTO D'USO	Rilevata quota ammortamento	8.100,00	
F.DO AMM.TO DIRITTO D'USO	Rilevata quota ammortamento		8.100,00

RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA	DIRITTO D'USO	Nelle attività separatamente rispetto alle altre o incluso nella voce in cui sarebbero esposte le relative attività sottostanti se fossero di proprietà. Se relativo a investimenti immobiliari, va esposto come investimento immobiliare
	PASSIVITA' PER LEASING	Nelle passività separatamente rispetto alle altre.
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	INTERESSI PASSIVI	Esposti separatamente dalla quota di ammortamento del diritto di utilizzo
RENDICONTO FINANZIARIO	PAGAMENTO PASSIVITA' PER LEASING	Nell'attività di finanziamento
	INTERESSI PASSIVI	Nell'attività di finanziamento o nell'attività operativa
	PAGAMENTI PER LEASING A BREVE TERMINE	Nell'attività operativa

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il recepimento del postulato della rilevanza e i suoi effetti sul criterio del costo ammortizzato

«Un'informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari (investitori, finanziatori e altri creditori) dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società».

PER LA RILEVANZA VANNO CONSIDERATI

1

FATTORI QUANTITATIVI

Prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Il processo valutativo può variare caso per caso (prevale l'interesse dei destinatari primari)

2

FATTORI QUALITATIVI

Riguardano le caratteristiche peculiari dell'operazione o dell'evento la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il recepimento del postulato della rilevanza e i suoi effetti sul criterio del costo ammortizzato

DATEV KOINOS

Art. 2423 c.c. al c. 4 prevede la facoltà di derogare ad una statuita regola contabile purché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti.
La società ai sensi di tale previsione normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate

Gli OIC forniscono esempi di fattispecie in cui è possibile derogare

Costo ammortizzato

Esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in nota integrativa

Negli Oic 19 Debiti – Oic 15 Crediti

1) Società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti/crediti con scadenza < 12 mesi
2) o di non attualizzare un debito/credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

Nell' Oic 20 Titoli di debito

1)Società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo

2) o per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo < 12 mesi

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il recepimento del postulato della rilevanza e i suoi effetti sul criterio del costo ammortizzato

Poco utilizzato criterio del costo ammortizzato
(con il supporto-giustifica del principio della irrilevanza)

«crediti e debiti devono essere attualizzati nei casi in cui al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente differente da quello di mercato»

OPERAZIONI CRITICHE

a) Operazioni ristrutturazioni del debito in cui il creditore ha accettato condizioni non di mercato;

b) Operazioni fra soggetti correlati;

c) Finanziamenti soci infruttiferi a lungo temine soprattutto se socio ha accettato condizioni non di mercato al fine di rinforzare patrimonialmente la società (OIC 19/53)

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il recepimento del postulato della rilevanza e i suoi effetti sul criterio del costo ammortizzato

Gli OIC forniscono esempi di fattispecie in cui è possibile derogare

Esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in nota integrativa

Nell' Oic 13 Rimanenze

In materia di determinazione del costo delle rimanenze con metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato, rappresentati da: "L'UTILIZZO DEL METODO DEI COSTI STANDARD, DEL PREZZO AL DETTAGLIO, OPPURE DEL VALORE COSTANTE DELLE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO".

Nell' Oic 16 Immobilizzazioni materiali

Iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano <u>costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza</u> rispetto all'attivo di bilancio e <u>quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali</u>,

o

utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

1. **Razionalizzare e semplificare i diversi procedimenti previsti dalla legge fallimentare anche recependo le disposizioni europee**
2. **Concepire le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori ma più come procedure destinate al risanamento e al trasferimento a terzi dell'impresa salvaguardando in tal modo anche i creditori e i lavoratori**
3. **Privilegiare le procedure di composizione concordata della crisi ad iniziativa del debitore, dei creditori e della autorità giudiziaria**
4. **Introdurre un nuovo istituto « le procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad iniziativa del debitore di natura non giudiziale e confidenziale finalizzata a realizzare una risoluzione anticipata della crisi» (accordo di natura privatistica).**
5. **Distinguere la crisi d'impresa con l'insolvenza**
6. **Sostituire l'istituto del fallimento con la nuova procedura di «liquidazione giudiziale»**

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

Al momento si è in attesa dei decreti legislativi che devono essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Poi trasmessi alla Camera e al Senato entro 60 giorni antecedente la scadenza del termine per esercizio della delega ossia entro il 14 settembre 2018.

Il 6 luglio 2018 con l'insediamento del nuovo Governo sono ripresi i lavoro che dovrebbero concludersi beneficiando di 2 mesi di proroga entro il 14 novembre.
Non sono previsti grossi cambiamenti rispetto ai testi iniziali. Solo qualche alleggerimento formale e sostanziale.

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

LO STATO DI «CRISI di IMPRESA»

STATO DI CRISI $\neq$ **INSOLVENZA**

Il Legislatore deve definire lo stato di crisi intesa come « probabilità di futura insolvenza» distinta dalla nozione di insolvenza di cui all'attuale art. 5 R.D. 16/03/1942 n. 267

Crisi d'impresa e insolvenza.
La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

DATEV KOINOS

NOVITA'

1. Nuovo ruolo del curatore: non sarà più denominato «curatore fallimentare» ma solo « curatore»
2. Unico modello processuale per accertare lo stato di crisi o di insolvenza per ogni categoria di debitore: persona fisica, ente collettivo, consumatore, professionista, imprenditore commerciale, industriale, agricolo, artigiano (con esclusione dei soli enti pubblici).
3. Nuovo Istituto: Procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad iniziativa del debitore di natura non giudiziale
4. Procedure di liquidazione giudiziale (ex fallimento)
5. Nuovo Organismo Composizione della crisi
6. Nuovo ruolo dell'Organo del Controllo

Crisi d'impresa e insolvenza.
La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

RUOLO DI SINDACI E REVISORI

1

MECCANISMO ALLERTA INTERNA

Ai sensi dell'art. 4, c.1, lett c):
«gli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, devono avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi»

2

MECCANISMO ALLERTA ESTERNA

Rivolto ai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenti della riscossione ed Enti Previdenziali)

Crisi d'impresa e insolvenza.
La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

ORGANO CONTROLLO NELLE S.R.L

L'art. 14, della Legge 155/2017 intitolato "modifiche al codice civile", prevede alle lettere g), h) e i) l'estensione dei casi in cui sarà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, da parte delle società a responsabilità limitata.

(…) quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità

E' sufficiente superare almeno uno dei 3 limiti per la costituzione dell'organo do controllo.
L'obbligo viene meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non vengono superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti

Crisi d'impresa e insolvenza.
La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

INDICATORI DELLA CRISI

Ai sensi dell'art. 16, 1 c. del Codice:
« costituiscono indicatori di crisi gli <u>squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario</u>, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore e rilevabili attraverso APPOSITI INDICI con particolare riguardo alla <u>sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi ed alle prospettive di continuità aziendale, nonché l'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti,</u> tenuto conto anche di quanto previsto nell'art. 27».

Crisi d'impresa e insolvenza.
La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

QUALI INDICATORI DELLA CRISI ?

Ai sensi dell'art. 16, 2 c. del Codice:

«Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al primo comma che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa»

Crisi d'impresa e insolvenza.
La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

DATEV KOINOS

MODELLI QUALITATIVI

Si basano sull'analisi non solo di dati numerici.
Fra questi il più noto il modello qualitativo A-score Model: che considera le
1) debolezze del management;
2)le carenze del sistema contabile

MODELLI QUANTITATIVI

Si basano sull'analisi di dati numerici. Si dividono in:
1)Modelli teorici:
poco utilizzati si basano sull'applicazione di uno schema « di impresa ideale».
2) Modelli empirici:
Utilizzano approccio induttivo statistico riferito ad un campione significativo per trarre regole. Fra cui lo Z-score model di Altman

Crisi d'impresa e insolvenza.
La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

E' necessario l'individuazione di specifici indicatori in grado di costituire un organico sistema di valutazione preventiva configurati sulla base delle caratteristiche e specificità dell'azienda nonché del settore in cui opera.

CONSIDERANDO

1 **Indicatori contenuti nel PRINCIPIO di REVISIONE ISA ITALIA 570, Continuità aziendale**

2 **Principi di Comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate del CNDCEC, sulla prevenzione ed emersione della crisi, per cui i sindaci vigilano che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società siano adeguati per rilevare tempestivamente i sintomi di crisi ed insolvenza**

Crisi d'impresa e insolvenza.
La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

Per poter adempiere alle disposizioni art 16 del Codice ossia il riferimento alla « *sostenibilità dei debiti nei successivi 6 mesi e alle prospettive continuità aziendale*» diventa fondamentale*:*

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO in grado di produrre in modo efficace le informazioni necessarie al monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario dell'impresa

1 **Bilanci infrannuali opportunamente confrontato con i relativi budget**

2 **La predisposizione di un sistema di indicatori su base volontaria individuati in base alle caratteristiche impresa per meglio monitorare operato amministratori ed organi di controllo ed identificare i segnali di criticità aziendale**

Crisi d'impresa e insolvenza.
La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

LA CONTINUITA' NEI PRINCIPI DI REVISIONE
ISA ITALIA 570, Continuità Aziendale (1)

Il principio di revisione ISA ITALIA 570, versione aggiornata al 31 luglio 2017, disciplina la responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione.
A tal fine il revisore deve:

1. **acquisire elementi probativi sufficienti sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo.**

2. **concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.**

Crisi d'impresa e insolvenza.
La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

INDICATORI DELLA CRISI

ISA 570 fornisce eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Ciò attraverso tre categorie di indicatori:

1. **INDICATORI FINANZIARI**
2. **INDICATORI GESTIONALI**
3. **ALTRI INDICATORI**

Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa. Inoltre la rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori.

La comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario per le imprese minori

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 - di attuazione alla Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni –

PREVEDE

per determinati soggetti l'obbligo di integrare le relazioni relative agli esercizi finanziari con **inizio dal 1° gennaio 2017** con una **DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO** (dichiarazione individuale per le imprese e dichiarazione consolidata per i gruppi di imprese) che copra determinati e ben specificati temi, per dar conto delle loro iniziative in tema **di Responsabilità Sociale dell'Impresa o ("RSI").**

La comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario per le imprese minori

1993	***Libro Bianco* della Commissione Europea "*Crescita, competitività ed occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo*"**
2003	**Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.06.2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.** **«l'indicazione nelle RELAZIONI SULLA GESTIONE di indicatori non finanziari di prestazione, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale, se e nella misura in cui queste sono necessarie alla comprensione dell'andamento della società». Esonerare dall'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario, soprattutto al fine di non gravare dei relativi oneri le imprese al di sotto di determinate dimensioni.**
2011	**Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Nuova strategia UE 2011-14 per la Responsabilità Sociale d'Impresa, Bruxelles, 25.10.2011. Per adempiere pienamente alle proprie responsabilità sociali d'impresa, le aziende devono prevedere un processo per l'integrazione delle questioni sociali, ambientali, etiche, ovvero le questioni riguardanti i diritti dell'uomo e i consumatori, all'interno delle proprie strutture gestionali e delle proprie strategie di base. Per la maggior parte delle PMI, il processo di CSR rimane verosimilmente non formalizzato e intuitivo**

La comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario per le imprese minori

In conformità all'art. 19-bis della Direttiva 2013/34/UE, come modificato dall'art. 1 della Direttiva 2014/95/UE,

« le imprese di grandi dimensioni qualificabili come "enti di interesse pubblico" SONO OBBLIGATE a fornire nella RELAZIONE ANNUALE SULLA GESTIONE una DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO (DINF)"contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività". ("Decreto" o il "D.LGS 254/2016).

La comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario per le imprese minori

Le PMI e la dichiarazione di carattere non finanziario

Il Legislatore ha previsto per **le imprese di minori dimensioni** che in **via volontaria** decideranno di predisporre e pubblicare la DINF, individuale o consolidata che sia, alcune **"AGEVOLAZIONI":**

A)la possibilità di derogare all'attività di controllo (e comunque riportare la dicitura di conformità al D.LGS 254/2016) purchè: a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo; b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, l'impresa abbia parametri dimensionali non superiori a)1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a Euro 20.000.000; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a Euro 40.000.000.

B)un dimezzamento delle entità delle sanzioni amministrative pecuniarie rispetto agli ammontari applicati alle medesime violazioni delle disposizioni del Decreto commesse dalle imprese soggette obbligatoriamente alla pubblicazione delle dichiarazioni.

1) RELAZIONE SULLA GESTIONE ?????

2) PARAMETRI ORGANI CONTROLLO srl, derogare???

Prime considerazioni ed effetti della digitalizzazione dei servizi contabili

DATEV KOINOS

NUOVI OPPORTUNITA' PER DOTTORI COMMERCIALISTI

« I servizi contabili nell'era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per commercialista» , 13 aprile 2018- FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI

«L'obbligo di fatturazione elettronica alla P.A. e nuove opportunità professionali per i commercialisti», Documento n. 24, Novembre 2013, FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI

« Guida alla gestione dei piccoli e medi studi professionali», INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS

Prime considerazioni ed effetti della digitalizzazione dei servizi contabili

DATEV KOINOS

CONSULENTI DATI GESTIONALI

FORNIRE SERVIZI INNOVATI

-formare le aziende a emettere fatture elettroniche
-consulenza su dematerializzazione ed implementazione di fatturazione elettronica e conservazione digitale

- **Organizzazione amministrativo-documentale**
- **Conservazione digitale per clienti e nuove aziende**
- **Intermediari tra Azienda e P.A.**
- **Intermediari tra Aziende e SDI nella trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche B2B**
- **Assistenza piattaforma certificazioni crediti (PCC)**
- **Responsabile della conservazione dei libri e documenti contabili e fiscali**
- **Attività di audit nella verifica e certificazione dei processi di fatturazione elettronica e conservazione digitale a norma**

Prime considerazioni ed effetti della digitalizzazione dei servizi contabili

DATEV KOINOS

NUOVI OPPORTUNITA' PER REVISORI-AUDITORS

1) SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE (AUDIT TRAILS)

È necessario garantire un collegamento certo tra ciascuna operazione imponibile e la fattura emessa per verificare autenticità e integrità

2) RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE A NORMA-CONSERVATORI ANALOGICI

- **Definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di**
- **conservazione;**
- **Gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;**
- **Effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione**
- **Assicura la verifica periodica con cadenza non superiore ai 5 anni dell'integrità degli archivi**
- **Predispone il manuale di conservazione e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti**

Prime considerazioni ed effetti della digitalizzazione dei servizi contabili

DATEV KOINOS

NUOVO PARADIGMA

1) COMPRENDERE i VANTAGGI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

- **Riduzione e ottimizzazione dei costi: no data entry manuale, no errori registrazioni, no smarrimenti**
- **Riduzione rischi falsi e duplicazione**
- **Riduzione errori pagamenti/ automazione procedure incasso/pagamento**
- **Riduzione costi spazio fisico**
- **Maggior efficienza delle procedure amministrative**
- **Maggior controllo**
- **Riduzione costi personale (per riduzione dei tempi 60/70%)**

Prime considerazioni ed effetti della digitalizzazione dei servizi contabili

DATEV KOINOS

NUOVO PARADIGMA

2) APPROCCIO AL CAMBIAMENTO. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NON E' UN NUOVO ADEMPIMENTO MA UN MOMENTO OGANIZZATIVO

- **I processi di gestione amministrativa vanno ripensati in chiave digitale**
- **Orientamento verso lo «studio professionale digitale»**
- **Essere «time based» per avere le informazioni disponibili il prima possibile e per monitorare l'andamento economico dell'impresa**
- **Potenziare le conoscenze informatiche a supporto della professione del consulente digitale**

Prime considerazioni ed effetti della digitalizzazione dei servizi contabili

DOCUMENTO : INDAGINE STATISTICA- FNC- 24-09-2018

TIPOLOGIA DI STUDIO:61% studio individuale

CLASSE DI ADDETTI: da 1 a 5 il = 71%

COLLABORATORI: nessuno = il 53,1%

DIPENDENTI: nessuno = 40,9%

PRATICANTI: nessuno = 78,8%

Prime considerazioni ed effetti della digitalizzazione dei servizi contabili

DATEV KOINOS

EVOLUZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI

NUOVI OIC e RENDICONTO FINANZIARIO

NUOVI PIV e PERIZIE

NUOVI STANDARD REVISIONE LEGALE CONTI

NUOVO CODICE CRISI E INSOLVENZA

FATTURAZIONE ELETTRONICA : CONTABILE DIGITALE